

VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

- Reviviscenza o riespansione dell'art. 18 St. lav.?
- Confronto tra normative



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Tutela reintegratoria c.d. forte

Art. 18 St. lav. (co. 1)

D. lgs. n. 23/2015 (art. 2)

Licenziamento nullo
Inclusi: Licenziamento discriminatorio e
licenziamento per motivo illecito determinante.

Licenziamento intimato in forma orale

Licenziamento nullo
•Discriminatorio
•“...riconducibile agli altri casi di nullità
espressamente* previsti dalla legge.”
•**Licenziamento prima del superamento del periodo
di comportamento***

Licenziamento intimato in forma orale

Licenziamento per disabilità

Licenziamento collettivo in mancanza di forma scritta

***Corte cost., sent. n. 22/2024**

Reintegrazione nel posto di lavoro.

Indennità commisurata alla retribuzione, dedotto l'*aliunde perceptum*. Non inferiore a 5 mensilità.



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Tutela reintegratoria c.d. debole

Art. 18 St. lav. (co. 4 e co. 7)

Licenziamento per GC o per GMS, nell'ipotesi di insussistenza del fatto contestato o di sua riconducibilità a condotta punibile con sanzione conservativa

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di **manifesta*** insussistenza del fatto

Licenziamento collettivo, in caso di violazione dei criteri di scelta

***Corte cost., sent. n. 125/2022**

D. lgs. 23/2015 (art. 3, co. 2)

Licenziamento per GC o per GMS, nell'ipotesi di insussistenza del fatto materiale contestato, senza valutazione sulla sproporzione

Inclusa: Riconducibilità ad una condotta, specificata e nominata, punibile con sanzione conservativa.*

Licenziamento per GMO, nell'ipotesi di insussistenza del fatto materiale allegato, senza valutazione circa il ricollocamento del lavoratore*

***Corte cost., sent. 128/2024**

***Corte cost., sent. 129/2024**

Reintegrazione nel posto di lavoro.

Indennità commisurata alla retribuzione, dedotto l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percipiendum*. Non superiore a 12 mensilità.



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Tutela indennitaria c.d. forte

Art. 18 St. lav. (co. 5)

Altre ipotesi di illegittimità del licenziamento per GC, GMS, GMO

Licenziamento collettivo, in caso di violazione della procedura

Indennità tra 12 e 14 mensilità

D. lgs. 23/2015 (art. 3, co. 1)

Altre ipotesi di illegittimità del licenziamento per GC, GMS, GMO

Licenziamento collettivo, in caso di violazione dei criteri di scelta

Indennità tra 6 e 36 mensilità

***Senza automatismi collegati all'anzianità, dopo Corte cost., sent. n. 194/2018.**



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Tutela indennitaria c.d. debole	
Art. 18 St. lav. (co. 6)	D. lgs. 23/2015 (art. 4)
Violazione dell'obbligo di motivazione Violazione della procedura disciplinare <i>ex art. 7</i> St. lav. Violazione della procedura per GMO <i>ex art. 7, 1.</i> 604/1966	Violazione dell'obbligo di motivazione Violazione della procedura disciplinare <i>ex art. 7</i> St. lav.
Indennità tra 6 e 12 mensilità	Indennità tra 2 e 12 mensilità *Senza automatismi collegati all'anzianità, dopo Corte cost., sent. n. 150/2020.



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

- Organizzazioni di tendenza
- Uniformità del regime rimediale per tutti i lavoratori e le lavoratrici
- Piccole imprese...



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Testo del quesito

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?»

Art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604

1. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo ~~compreso tra un~~ minimo di 2,5 ~~ed un~~ ~~massimo di 6~~ mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. ~~La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.~~



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

- legge n. 604/1966, legge n. 108/1990, d.lgs. n. 23/2015
- "piccola impresa", "microimpresa"
- risarcimento in senso tecnico o equo indennizzo?
- Corte cost. n. 183/2022 su art. 9, co. 1, d.lgs. n. 23/2015
- Ordinanza del Tribunale di Livorno del 29 novembre 2024



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

D.lgs. n. 150/2015, art. 19

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata ~~non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:~~

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) ~~in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;~~

~~b-bis)~~ in sostituzione di altri lavoratori.

1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di ~~durata superiore a dodici mesi~~ in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, ~~in caso di rinnovo,~~ la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria ~~solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.~~



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

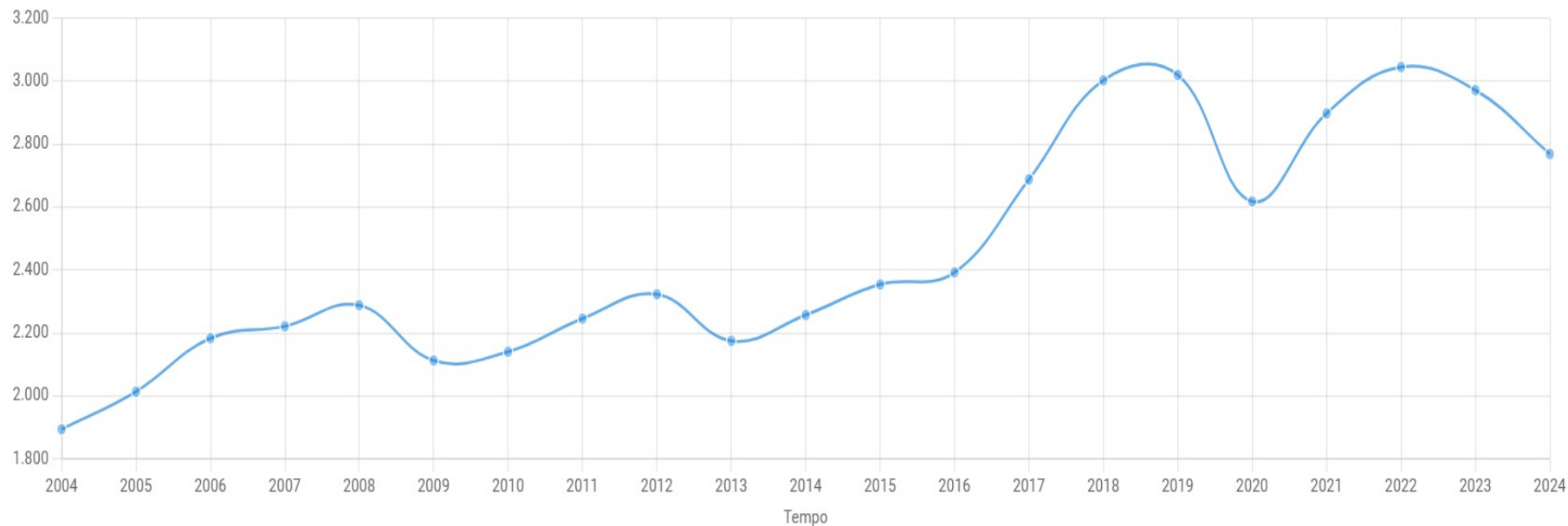
22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

I dati ISTAT

Tempo determinato 2004-2024

Frequenza: Annuale, Territorio: Italia, Posizione professionale: Dipendenti, Età: 15-89 anni, Regime orario: Totale, Sesso: Totale



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



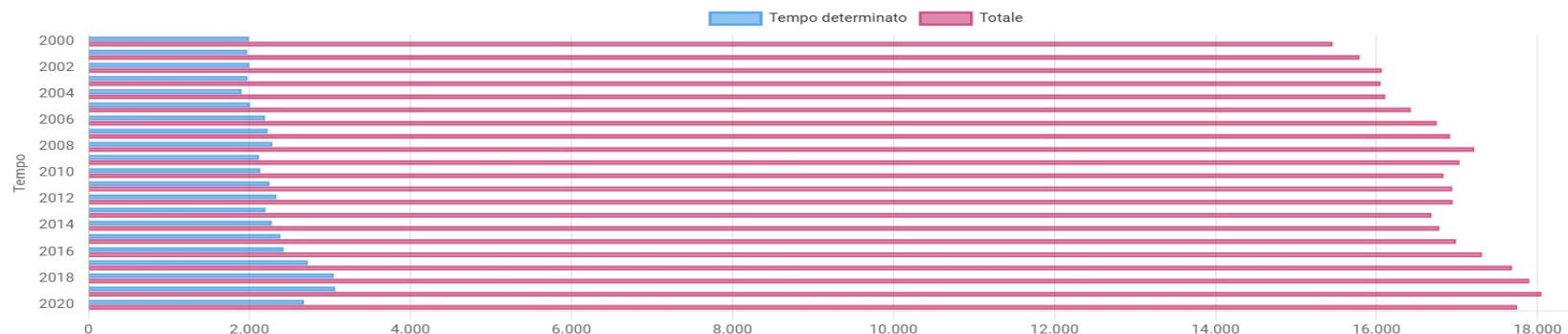
VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

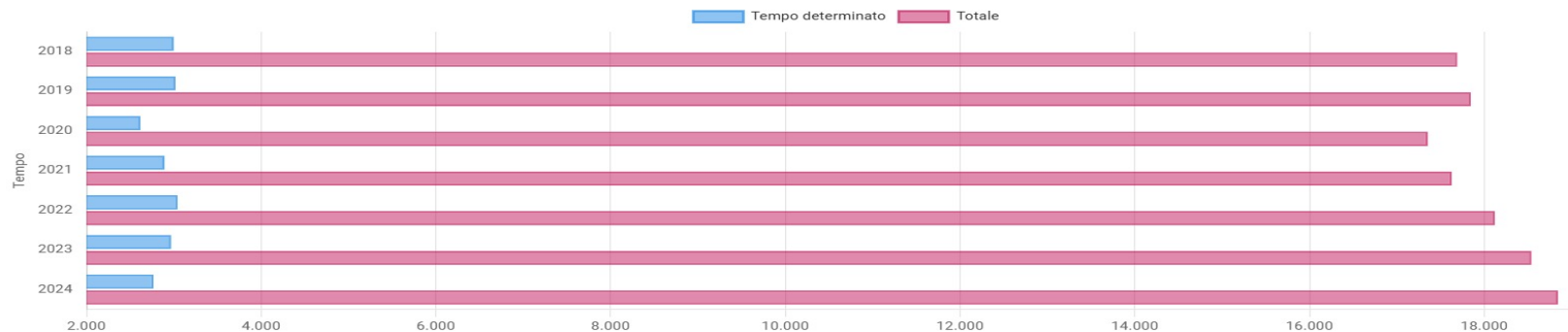
Occupati a tempo determinato/totale occupati 2000-2018

Frequenza: Annuale, Territorio: Italia, Sesso: Totale, Età: 15 anni e più, Posizione professionale: Dipendenti, Regime orario: Totale



Dipendenti a tempo determinato/totale dipendenti 2018-2024

Frequenza: Annuale, Territorio: Italia, Posizione professionale: Dipendenti, Età: 15-89 anni, Regime orario: Totale, Sesso: Totale



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

D.lgs. n. 81/2008, art. 26

[...]

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). ~~Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.~~



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

**Cittadinanza italiana – Dimezzamento
da 10 a 5 anni dei tempi di residenza
legale in Italia dello straniero
maggiorenne extracomunitario per la
richiesta di concessione della
cittadinanza italiana**



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91:

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
 - b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
 - c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato
 - d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
 - e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
 - f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.**



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Quesito

Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?

Testo modificato

La cittadinanza italiana può essere concessa (...):

- b) allo straniero maggiorenne ~~adottato da cittadino italiano~~ che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni ~~successivamente alla adozione~~;
- f) ~~allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.~~



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI

Temi chiave:

- Primo referendum con firme raccolte con **modalità telematica** (SPID);
- "**Ritaglio**" ritenuto ammissibile dalla Corte Costituzionale in quanto permette di riesperire una disciplina già contenuta nella legge n. 91/1992 (termine di 5 anni peraltro già vigente dal 1912 al 1992);
- Sarebbero comunque necessari circa **otto anni** per l'ottenimento della cittadinanza (due-tre per l'*iter* amministrativo);
- **Permangono** gli **altri requisiti** attualmente in vigore (iscrizione nelle liste della popolazione residente, permesso di soggiorno, conoscenza della lingua italiana, assenza di reati o di procedimenti penali ostativi, reddito adeguato e adempimento degli obblighi tributari), nonché la **discrezionalità** della concessione;
- Invariata la disciplina della concessione della cittadinanza ai **minori** stranieri (nati in Italia o meno), che però potrebbero ottenerla mediante trasmissione dal genitore.



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera



VERSO IL REFERENDUM: DIALOGO TRA GENERAZIONI

22 MAGGIO 2025

LUCCA - AUDITORIUM CAPPELLA GUINIGI



Giuseppe Pera
Fondazione Giuseppe Pera

